

ALLEGATO B – COMUNICAZIONE ANCE DEL 2 SETTEMBRE 2022

**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
DI CUI ALL'ART. 7 CO. 1 DEL DL N. 4/2022 (DECRETO SOSTEGNI TER)
COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 25/2022
CIRCOLARE N. 97/2022 – PARAGRAFI 6 E 7**

<p>Premessa</p>	<p>Con il DL n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) è stato disposto, all'art. 7 co. 1, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro dei settori individuati da un determinato elenco di codici Ateco, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del d. lgs. n. 148/2015 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.</p> <p>Nella formulazione originaria della suddetta disposizione, non erano previsti codici Ateco del settore delle costruzioni.</p> <p>Con la legge di conversione del Decreto Sostegni Ter (entrata in vigore, peraltro, il 29 marzo 2022), l'elenco di codici Ateco è stato notevolmente ampliato, con l'inclusione, per il settore edile, del 41.20.00, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali.</p> <p>Pertanto, come segnalato nella comunicazione Ance del 21 aprile 2022, le imprese edili rientranti nel suddetto codice Ateco 41.20.00 che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d. lgs. n. 148/2015 (cassa integrazione ordinaria o straordinaria) sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale.</p> <p>Con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, l'Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, ha illustrato nel dettaglio la suddetta disposizione, come di seguito riportato.</p>
<p>Datori di lavoro destinatari</p>	<p>Come accennato, rientrano nella previsione di cui al citato art. 7 del Decreto Sostegni Ter esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dai codici Ateco elencati nell'Allegato I del Decreto, come modificato dalla legge di conversione. Tale elenco è riportato in allegato alla circolare Inps qui illustrata.</p> <p>Vi rientra, come sopra indicato, il codice Ateco 41.20.00, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali.</p>
<p>Tipologia di intervento e relative caratteristiche</p>	<p>I trattamenti di integrazione salariale qui considerati rientrano nell'ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale.</p> <p>L'unica deroga alla disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 148/2015 è costituita dal mancato obbligo, per il datore di lavoro, del versamento del contributo</p>

	<p>addizionale, con riferimento ai soli periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per i quali le relative domande di accesso ai trattamenti rispettino le disposizioni di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. (incluse, quindi, quelle sui termini di presentazione).</p> <p>Di conseguenza, restano ferme tutte le altre regole che disciplinano l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS). Tra queste, l'Istituto elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti: l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti; il rispetto dei termini per l'invio della domanda e l'obbligo di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza con la causale di accesso al trattamento, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione; l'anzianità minima di effettivo lavoro che i dipendenti devono possedere presso l'unità produttiva per cui è richiesto il trattamento; l'informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali (ovviamente, laddove previsto).</p> <p>Pertanto, i periodi di integrazione salariale fruiti ai sensi dell'art. 7 qui illustrato rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015, qualora lo stesso sia dovuto per eventuali <u>ulteriori</u> periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.</p> <p>L'Inps ricorda che trovano applicazione anche i termini di decadenza previsti, rispettivamente, in caso di pagamento delle integrazioni salariali anticipato dal datore di lavoro per conto dell'Inps ai dipendenti aventi diritto¹ o in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto².</p> <p>L'Istituto ricorda, inoltre, che, per i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1 co. 755 della legge n. 296/2006, il relativo obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.</p>
<p>Risorse finanziarie</p>	<p>Per la copertura degli oneri connessi al mancato gettito del contributo addizionale, è stato previsto uno stanziamento complessivo di 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il limite massimo di spesa.</p>

¹ Art. 7 co. 3 del D. Lgs. n. 148/2015 (per cui l'Istituto rinvia alle circolari n. 9/2017 e n. 170/2017): *“Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. [...]”*

² Art. 7 co. 5-bis del D. Lgs. n. 148/2015, **introdotto dalla legge di bilancio 2022** (per cui l'Inps rinvia al paragrafo 1.4 della circolare n. 18/2022; [cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022](#)): *“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”*

Compatibilità con la normativa comunitaria	<p>Come segnalato dall'Inps, l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al citato art. 7, in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici Ateco di cui sopra, si configura quale misura di aiuto selettiva, che pertanto necessita dell'autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>Tale misura è stata autorizzata in data 7 luglio 2022, ai sensi della sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework³ e nei limiti e alle condizioni dello stesso.</p>
---	--

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.

³ Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.